

Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Finanze

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 21.03.2025

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Indice

| | |
|-----------------------------|----|
| In breve..... | 2 |
| Cenni storici..... | 10 |
| Statistiche..... | 13 |
| Basi legali..... | 14 |
| Ulteriori informazioni..... | 15 |



Scheda informativa

FINANZE¹

L'Assemblea federale stabilisce il preventivo per l'anno successivo, prende atto del piano finanziario per i tre anni seguenti, approva il consuntivo dell'anno precedente, stanza crediti d'impegno e approva i limiti di spesa.

I. PREVENTIVO CON PIANO INTEGRATO DEI COMPITI E DELLE FINANZE (PICF)

Il Consiglio federale prepara il preventivo della Confederazione. Riprende nel suo disegno di preventivo, senza modificarli, i progetti di preventivo dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e sottopone tale disegno all'Assemblea federale entro la fine di agosto unitamente a un messaggio. Il disegno è discusso dalle Camere nella sessione invernale.

I.1. Messaggio del Consiglio federale

Il messaggio del Consiglio federale si compone di due volumi.

Volume 1

Il volume 1 contiene

- il rapporto sul preventivo con PICF,
- una parte sulla gestione delle finanze,
- i conti speciali e
- i disegni di decreto federale.

Il **rapporto sul preventivo con PICF** presenta una panoramica sulle cifre, un compendio e spiegazioni supplementari.

La **parte Gestione delle finanze** elenca e spiega i crediti d'impegno e i limiti di spesa chiesti con il preventivo.

La **parte Conti speciali** comprende i conti tenuti separatamente, approvati dal Parlamento. Ad esempio, il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato è attualmente gestito con un conto speciale.

La parte **Decreti federali** contiene i disegni degli atti legislativi e spiegazioni più dettagliate su di essi.

¹ Fonte: pubblicazioni dell'Amministrazione federale delle finanze (tra cui i rapporti finanziari e il documento «Grundlagen der Haushaltsführung des Bundes», disponibile in tedesco), nonché informazioni reperibili sul sito www.efv.admin.ch.



Volume 2

Nel volume 2, suddiviso in più parti per via della sua dimensione, si trovano i preventivi con PICF delle unità amministrative.

Il rendiconto finanziario sulle unità amministrative è strutturato come segue:

- la prima pagina presenta le priorità strategiche e i principali progetti di un'unità amministrativa, seguiti da una panoramica dei ricavi, delle spese e degli investimenti e da un commento sulla pianificazione dei compiti e delle finanze;
- nelle pagine successive si trovano le informazioni sui gruppi di prestazioni dell'unità amministrativa. I gruppi di prestazioni riassumono le prestazioni dello stesso tipo di un'unità amministrativa. Per ogni gruppo di prestazioni viene descritto il mandato di base ed esposta l'evoluzione dei ricavi e delle spese di funzionamento e degli investimenti (ossia quota del corrispondente gruppo di prestazioni nel preventivo globale dell'unità amministrativa). Il fulcro del rendiconto sui gruppi di prestazioni è rappresentato dagli obiettivi con parametri e valori di riferimento ideali e reali; generalmente si tratta di obiettivi in materia di prestazioni (ad es. incentrati su quantità, qualità, scadenze o costi delle prestazioni);
- infine sono elencate e motivate le voci di bilancio. La maggior parte delle unità amministrative tiene ciascuna un preventivo globale per le spese e i ricavi. Le unità amministrative con grandi investimenti nel settore proprio presentano le entrate e le uscite per investimenti in preventivi globali distinti.

I.2. Decreti federali

In occasione delle deliberazioni sul preventivo con PICF, il Parlamento emana un decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, un decreto federale concernente il piano finanziario e un decreto federale per ogni conto speciale. Se necessario, può inoltre emanare un decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo.


- Con il **decreto federale concernente il preventivo** della Confederazione, l'Assemblea federale decide il preventivo annuale della Confederazione in cui approva le spese e i ricavi iscritti (conto economico), le uscite e le entrate per investimenti (conto degli investimenti) nonché i crediti d'impegno e i limiti di spesa chiesti con il messaggio sul preventivo.
- Con un **decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo** (facoltativo) il Parlamento può modificare sia i contenuti (obiettivi, parametri e valori di riferimento) che i mezzi finanziari (spese, ricavi, uscite ed entrate per investimenti) di ogni gruppo di prestazioni e l'impiego delle risorse nel preventivo globale (spese per il personale, per consulenze e spese per beni e servizi informatici) specificatamente per ogni unità amministrativa. L'Assemblea federale può inoltre precisare a seconda delle necessità le condizioni quadro d'impiego dei crediti, ad esempio le spese per il personale, le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio (in particolare per l'informatica e le consulenze) o le rimanenti spese di funzionamento nel preventivo globale.
- Con il **decreto federale concernente il piano finanziario** il Parlamento prende atto del piano finanziario. Ha la possibilità di conferire al Consiglio federale mandati intesi a modificare il piano finanziario.
- **Decreto federale concernente i prelievi da fondi speciali con conti speciali:** il Parlamento emana un decreto per ogni singolo conto speciale.



1.3. Procedura

Nessuno di questi decreti federali sottostà a referendum. I decreti sono discussi in Parlamento come indicato di seguito.

Decreto federale concernente il preventivo



1. Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il disegno di preventivo e lo difende dinnanzi alle Commissioni e alle Camere. La parte che contiene il preventivo dei tribunali della Confederazione è difesa dal Tribunale federale. Per l'Assemblea federale questo compito è assunto dalla Delegazione amministrativa, per il Controllo federale delle finanze dalla Delegazione delle finanze, per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e per il Ministero pubblico della Confederazione dall'autorità di vigilanza sul



Ministero pubblico della Confederazione. L'IFPDT difende personalmente il suo progetto di preventivo dinanzi all'Assemblea federale.

2. Poiché il preventivo è discusso da entrambe le Camere nella medesima sessione, le Commissioni delle finanze delle due Camere lo esaminano contemporaneamente.
3. Il disegno è trattato dapprima nella Camera prioritaria, poi nuovamente nella commissione della seconda Camera e infine nella seconda Camera. L'entrata in materia è obbligatoria. Qualora entrambe le Camere lo respingano nella votazione sul complesso (oppure una Camera lo respinga due volte nella votazione sul complesso), il disegno di preventivo torna al Consiglio federale.
4. Se vi sono divergenze fra le due Camere, è avviata una procedura di appianamento delle divergenze. Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, è istituita una conferenza di conciliazione allo scopo di raggiungere un'intesa. Per garantire che si giunga a una decisione in caso di disaccordo fra le Camere, la legge contempla una disposizione particolare: se una Camera respinge la proposta di conciliazione in materia di preventivo, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.

Decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo

Anche per il decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo la legge prevede una regolamentazione speciale in caso di divergenze tra le Camere: se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ogni Camera sussistono ancora divergenze, è istituita una conferenza di conciliazione che presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

Decreto federale concernente il piano finanziario

Per il decreto federale concernente il piano finanziario la legge prevede l'entrata in materia obbligatoria. In caso di divergenze tra le Camere, si applica la stessa procedura prevista per il decreto federale concernente i valori di pianificazione.

Decreti federali concernenti i prelievi da fondi speciali con conti speciali

Per i decreti federali concernenti i prelievi da fondi speciali con conti speciali si applica la stessa procedura prevista per il decreto federale concernente il preventivo.

II. CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA

I crediti d'impegno e i limiti di spesa possono essere sottoposti all'Assemblea federale con il messaggio sul preventivo o nel quadro di messaggi speciali con un decreto federale particolare.

Si fa ricorso a tali messaggi speciali per crediti d'impegno e limiti di spesa di rilevanza politica.

Con un **credito d'impegno** l'Assemblea federale autorizza l'unità amministrativa ad assumere impegni finanziari per un determinato progetto o per un gruppo di progetti simili sino all'importo massimo stanziato. Un credito d'impegno viene di regola utilizzato quando l'esecuzione di un progetto comporta pagamenti oltre l'anno di preventivo. Il credito d'impegno è limitato nel tempo soltanto se lo prevede il decreto di stanziamento.

Il credito d'impegno permette di assumere impegni ma non di effettuare pagamenti. Per i pagamenti sono necessari i crediti a preventivo chiesti ogni anno e decisi dal Parlamento.



Per **limite di spesa** s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. Non costituisce uno stanziamento di crediti. I crediti di preventivo necessari devono essere chiesti ogni anno e accordati dal Parlamento. Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine.

I decreti di finanziamento sottoposti con messaggi speciali sono discussi nell'ambito della procedura usuale prevista per i disegni di atti legislativi. Di norma non sono trattati dalle Camere nella stessa sessione.

III. CREDITI AGGIUNTIVI

Nel corso dell'anno può risultare che i crediti a preventivo già approvati dalle Camere per le singole posizioni finanziarie non siano sufficienti. Se una spesa o un'uscita per investimenti non è differibile all'anno successivo, deve essere chiesto un credito aggiuntivo. Insieme ai crediti aggiuntivi il Consiglio federale può anche chiedere nuovi crediti d'impegno o aumentare crediti d'impegno già stanziati ma insufficienti mediante un credito addizionale, sempre che le relative richieste non siano state sottoposte al Parlamento con un messaggio speciale.

Il Consiglio federale sottopone i crediti aggiuntivi ordinari all'Assemblea federale due volte all'anno mediante un messaggio che è trattato nella sessione estiva (prima aggiunta, con il consuntivo dell'anno precedente) e nella sessione invernale (seconda aggiunta, con il preventivo per l'anno successivo).



La procedura di approvazione dei decreti federali semplici concernenti le aggiunte al preventivo è uguale a quella di approvazione del decreto federale concernente il preventivo. L'entrata in materia è obbligatoria. Qualora entrambe le Camere lo respingano nella votazione sul complesso (oppure una Camera lo respinga due volte nella votazione sul complesso), il disegno di aggiunte torna al Consiglio federale e, qualora sia istituita una conferenza di conciliazione, se una Camera respinge la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.

Se per una spesa o un'uscita per investimenti non rinviabile non è possibile attendere lo stanziamento del credito aggiuntivo da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere autonomamente un credito con il consenso della Delegazione delle finanze. L'Esecutivo sottopone poi queste spese e uscite per investimenti urgenti all'Assemblea federale affinché le approvi nell'ambito della successiva aggiunta al preventivo oppure, se ciò non è più possibile, nell'ambito del consuntivo, a titolo di sorpasso di credito.

La legge federale sulle finanze della Confederazione prevede un'analogha procedura d'urgenza per i crediti d'impegno: per i progetti la cui esecuzione non ammette rinvii, il Consiglio federale può autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d'impegno da parte dell'Assemblea federale. A tal fine domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze e sottopone l'impegno urgente per approvazione all'Assemblea federale. Se il credito aggiuntivo o d'impegno supera i 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si deve svolgere nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.



IV. CONSUNTIVO

Nel consuntivo il Consiglio federale espone le entrate della Confederazione per l'anno trascorso e fornisce un resoconto delle uscite.

Il Consiglio federale sottopone ogni anno il consuntivo all'Assemblea federale per approvazione. Approvandolo, il Parlamento sgrava il Consiglio federale dalla sua responsabilità politica².

Il consuntivo dell'anno precedente è discusso dalle Camere nella sessione estiva.

Per il decreto federale sul consuntivo l'entrata in materia è obbligatoria. Se il decreto è respinto nella votazione sul complesso, le Camere lo rinviando al Consiglio federale.

² RETO HÄGGI FURRER, MICHAEL MERKER, Art. 167, in Waldmann/Belser/Epiney (a c. di), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2015.

**PROCEDURA PARLAMENTARE**

| Decreti federali | Entrata in materia | Votazione sul complesso | Conferenza di conciliazione | Votazione finale |
|---|---------------------------|--|---|--|
| Decreto federale concernente il preventivo della Confederazione | Obbligatoria | Una sua reiezione equivale a un rinvio | La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste. Se una Camera respinge la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso. | Nessuna, dal momento che il decreto federale non sottostà a referendum |
| Decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo | Facoltativa | Una sua reiezione significa che il disegno è respinto | La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata. | Nessuna, dal momento che il decreto federale non sottostà a referendum |
| Decreto federale concernente il piano finanziario | Obbligatoria | Nessuna votazione sul complesso | La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata. | Nessuna, dal momento che il decreto federale non sottostà a referendum |
| Decreto federale concernente i prelievi da fondi speciali con conti speciali | Obbligatoria | Una sua reiezione equivale a un rinvio | La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste. Se una Camera respinge la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso. | Nessuna, dal momento che il decreto federale non sottostà a referendum |
| Decreto federale concernente un'aggiunta al preventivo | Obbligatoria | Una sua reiezione equivale a un rinvio | La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste. Se una Camera respinge la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso. | Nessuna, dal momento che il decreto federale non sottostà a referendum |
| Decreto federale concernente i valori di pianificazione in un'aggiunta al preventivo | Facoltativa | Una sua reiezione significa che il disegno è respinto | La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata. | Nessuna, dal momento che il decreto federale non sottostà a referendum |
| Decreto federale concernente i prelievi supplementari da un fondo speciale con conto speciale | Obbligatoria | Una sua reiezione equivale a un rinvio | La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste. Se una Camera respinge la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso. | Nessuna, dal momento che il decreto federale non sottostà a referendum |
| Decreti federali concernenti crediti d'impegno o limiti di spesa sottoposti con messaggi speciali | Facoltativa | Una loro reiezione significa che il disegno è respinto | La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste. Se la proposta di conciliazione è respinta da una Camera, l'intero disegno è tolto dal ruolo. | Nessuna, dal momento che il decreto federale non sottostà a referendum |
| Decreto federale concernente il consuntivo della Confederazione | Obbligatoria | Una sua reiezione equivale a un rinvio | - | Nessuna, dal momento che il decreto federale non sottostà a referendum |
| Decreti federali concernenti i conti speciali | Obbligatoria | Una sua reiezione equivale a un rinvio | - | Nessuna, dal momento che il decreto federale non sottostà a referendum |



STRUMENTI DI GESTIONE FINANZIARIA

Freno alle spese

Il freno alle spese, sancito a livello costituzionale, prescrive che nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, ossia di almeno 101 voti al Consiglio nazionale e 24 al Consiglio degli Stati. Si applica sia alle disposizioni in materia di sussidi sia ai crediti d'impegno e ai limiti di spesa (decreti di finanziamento). Il freno alle spese non trova per contro applicazione in caso di spese vincolate, ossia previste da disposizioni legali e il cui importo è determinato, oppure assolutamente indispensabili per adempiere i compiti amministrativi stabiliti per legge.

Il freno alle spese crea un particolare ostacolo nella votazione di decreti con portata finanziaria allo scopo di influire sul rispetto delle regole concernenti le spese durante la procedura parlamentare.

- Commento dell'AFF relativo all'art. 88 cpv. 2 Cost. (in francese)

Blocco di crediti

Nel decreto federale concernente il preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente le parti di credito, i crediti d'impegno e i limiti di spesa allo scopo di sgravare le finanze federali.

Contrariamente ai tagli di credito decisi dal Parlamento, i blocchi di credito decisi dal Parlamento possono essere soppressi parzialmente o totalmente dal Consiglio federale che può ricorrere a questa misura quando una delle due seguenti condizioni è soddisfatta:

- devono essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale in seguito ad una promessa vincolante oppure
- una grave recessione lo rende necessario.

La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

Freno all'indebitamento

Il freno all'indebitamento serve a preservare le finanze federali da disavanzi strutturali, ossia persistenti. Il principio è semplice: nell'arco di un intero ciclo congiunturale le uscite non devono superare le entrate.

Il limite di spesa ammesso ogni anno è vincolato all'ammontare delle entrate, rettificato in funzione di un fattore che tiene conto della situazione congiunturale («fattore congiunturale»). Nei periodi di alta congiuntura il limite di spesa è inferiore alle entrate. Al contrario, il limite di spesa consente un deficit durante i periodi di recessione. Le entrate e le uscite sono dunque equilibrate sull'arco dell'intero ciclo congiunturale.

Le Camere federali sono vincolate agli importi massimi fissati sulla base di questa regola sia per il preventivo sia per le aggiunte. Solo in situazioni eccezionali – come recessioni gravi, catastrofi naturali o altri eventi particolari – l'importo massimo può essere aumentato previa approvazione della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Se non sono coperte da entrate straordinarie, le uscite straordinarie devono essere compensate a medio termine mediante il bilancio ordinario.

- AFF: freno all'indebitamento



CENNI STORICI

Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF)

Il Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG) è stato introdotto nel 2016.

Preventivo temporaneo

A differenza di quanto avviene in molti Cantoni, a livello federale non esistono norme che disciplinano come procedere se le Camere non approvano il preventivo prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. Preoccupata dal fatto che l'Assemblea federale non sarebbe stata in grado di concludere le deliberazioni sul preventivo 2021 entro la fine del 2020 a causa della pandemia di COVID-19, il 12 novembre 2020 la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale (CdF-N) ha deciso di elaborare le basi per un preventivo d'emergenza (20.481). La commissione omologa ha approvato il progetto il 17 novembre 2020.

Successivamente la CdF-N ha elaborato il disegno di decreto federale concernente un preventivo temporaneo valido fino all'adozione del preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022–2024, che è stato poi adottato dalle Camere all'inizio della sessione invernale 2020.

All'articolo 2 il decreto federale stabiliva che i disegni dei decreti federali la (bilancio della Confederazione), III (Fondo per l'infrastruttura ferroviaria) e IV (Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato) avrebbero costituito la base del preventivo temporaneo. L'articolo 3 disciplinava le quote dei crediti autorizzati temporaneamente con il preventivo temporaneo; tali quote tenevano conto del fatto che, a seconda dei casi, le uscite avrebbero dovuto essere effettuate all'inizio dell'anno. L'articolo 4 stabiliva la procedura da seguire nel caso in cui i crediti stanziati con il preventivo temporaneo fossero insufficienti. Il Consiglio federale avrebbe dovuto presentare alla Delegazione delle finanze domanda di aggiunte urgenti secondo l'articolo 28 o 34 della legge federale sulle finanze della Confederazione e quindi fare ricorso alla procedura esistente.

Tuttavia, poiché l'Assemblea federale ha potuto concludere le deliberazioni sul preventivo 2021 in occasione della sessione invernale, il decreto federale non è entrato in vigore.

Allestimento tardivo del preventivo

Nella storia dello Stato federale è accaduto sette volte che il preventivo non fosse allestito entro i termini previsti³.

- I preventivi 1872 e 1874 non furono adottati per tempo a causa dei lavori relativi alla revisione della Costituzione federale. Il Consiglio federale ricevette quindi l'istruzione di attenersi provvisoriamente agli importi presentati nel disegno di preventivo.
- A causa dei mutamenti intervenuti nel Dopoguerra, anche i preventivi 1919, 1921, 1922 e 1926 non furono dibattuti nei tempi previsti. Il Consiglio federale ricevette l'istruzione di attenersi provvisoriamente agli importi dell'anno precedente.
- Alla fine del 1974 l'Assemblea federale autorizzò il Consiglio federale a mettere in vigore solo parzialmente e a titolo provvisorio il preventivo 1975 già adottato, poiché le entrate supplementari previste per il 1975 non erano state approvate dal Popolo nella votazione dell'8 dicembre 1974.

Rinvio

Ad oggi nessun preventivo è stato rinviato al Consiglio federale. Nel 2016 il Consiglio nazionale ha respinto il preventivo 2017 nella prima deliberazione, ma lo ha poi adottato in occasione della seconda.

Finora le aggiunte sono state respinte una sola volta: nella sessione straordinaria dell'11 e del 12 aprile 2023 il Consiglio degli Stati ha approvato i decreti federali concernenti i crediti d'impegno chiesti dal Consiglio federale; il Consiglio nazionale li ha invece respinti due volte nella votazione sul complesso, rinviando formalmente l'affare al Consiglio federale (23.007).

³ HEINRICH KOLLER, Der öffentliche Haushalt als Instrument der Staats- und Wirtschaftslenkung, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, 1982, pag. 362.



Deliberazione sul consuntivo

A causa della pandemia di COVID-19 la deliberazione del Parlamento sul consuntivo 2019 è stata riportata alla sessione invernale 2020.

Conferenze di conciliazione

La disposizione speciale per l'appianamento delle divergenze riguardanti il preventivo è in vigore dal 1998 (98.404). Dal 2016 l'Assemblea federale prende atto del piano finanziario sotto forma di decreto federale semplice (13.092). Anche la disposizione speciale per l'appianamento delle divergenze è in vigore dal 2016. La procedura speciale per la revisione delle differenze nel decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo è in vigore dall'autunno 2024 (21.503).

- Scheda informativa: Conferenza di conciliazione
- Elenco delle conferenze di conciliazione dal 1992 (in tedesco)

Procedura d'urgenza per la domanda di crediti aggiuntivi

Di recente, la Delegazione delle finanze ha deciso anche crediti urgenti più consistenti, alcuni dei quali basati su ordinanze di necessità emanate dal Consiglio federale.

2020-2019

Nel periodo dal 2000 al 2019 la Delegazione delle finanze ha dato il suo consenso a due⁴ crediti urgenti di notevole portata:

- nell'ottobre 2001, dopo il «grounding di Swissair» ha stanziato crediti aggiuntivi pari a 1,2 miliardi di franchi nonché crediti d'impegno di complessivamente 1,6 miliardi di franchi (01.067);
- nell'ottobre 2008, nella scia della crisi finanziaria internazionale ha stanziato un credito aggiuntivo di 6 miliardi di franchi per rafforzare la base di mezzi propri di UBS AG (08.077).

La base legale formale per i pagamenti nell'ambito del grounding di Swissair era contenuta nei vigenti articoli 101 e 102 della legge federale sulla navigazione aerea. Per la ricapitalizzazione di UBS AG mancava per contro una base legale formale, cosicché il Consiglio federale ha dovuto creare una base legale mediante l'emanazione di un'ordinanza di necessità. I crediti per finanziare il programma di ridimensionamento della navigazione aerea civile nazionale sono stati approvati dal Parlamento in una sessione straordinaria convocata appositamente nel novembre 2001, mentre i crediti per la ricapitalizzazione di UBS AG sono stati approvati nella sessione invernale ordinaria 2008.

Dopo queste due crisi la procedura d'urgenza per la domanda di crediti aggiuntivi è stata messa in discussione in Parlamento (cfr. fra l'altro 01.3654, 01.462, 08.525, 09.402), ma mantenuta in entrambi i casi. Con la legge federale del 17 dicembre 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie il Parlamento ha tuttavia modificato la legge in vigore in quel momento come segue (09.402):

- il Consiglio federale è tenuto a domandare previamente il consenso alla Delegazione delle finanze; sino ad allora il Consiglio federale poteva decidere le spese anche senza il suo consenso, se era impossibilitato a richiederlo⁵.

⁴ Nel 2007 ha inoltre dato il suo consenso a una richiesta di credito aggiuntivo di 7 miliardi di franchi per il trasferimento degli utili della vendita di oro all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

⁵ Il Consiglio federale ha fatto tuttavia ricorso a questo diritto molto raramente. Si veda in proposito il rapporto della Delegazione delle finanze alle Commissioni delle finanze del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale concernente l'alta vigilanza sulle finanze federali nell'anno 2001, FF 2002 4047, in particolare 4055.



- Qualora sia richiesta la convocazione di una sessione straordinaria per approvare successivamente un credito aggiuntivo o supplementare urgente che superi i 500 milioni di franchi e tale domanda di convocazione sia presentata entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, la sessione straordinaria deve svolgersi per legge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

DAL 2020

In particolare nella primavera 2020, per fronteggiare la crisi di COVID-19 la Delegazione delle finanze ha dovuto dare il suo consenso in diverse occasioni a crediti urgenti di notevole portata. Le basi legali necessarie per spese o impegni erano state emanate dal Consiglio federale per lo più mediante ordinanze di necessità nel corso dei mesi di marzo e aprile. Durante la sessione straordinaria di maggio 2020, al Parlamento sono poi stati sottoposti per approvazione crediti aggiuntivi urgenti complessivamente pari a 11,5 miliardi di franchi nonché crediti d'impegno urgenti per 30 miliardi di franchi (20.007).

Dopo l'affievolirsi della pandemia di COVID-19, nel 2022 la guerra in Ucraina ha scatenato una crisi energetica mondiale. Nel settembre 2022, allo scopo di assicurare l'approvvigionamento energetico della Svizzera, la Delegazione delle finanze ha quindi acconsentito a diversi crediti urgenti. Ha dato il suo consenso fra l'altro a un anticipo di 4 miliardi di franchi a titolo di aiuti finanziari sotto forma di mutui all'Axpo Holding AG e a un credito d'impegno urgente di 10 miliardi di franchi in relazione all'attivazione di un piano di salvataggio per tutte le imprese elettriche di rilevanza sistemica. Il 5 settembre 2022 il Consiglio federale ha creato le necessarie basi legali mediante un'ordinanza di necessità, visto che il Parlamento non aveva ancora terminato la deliberazione sulla legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica (LAISE) (22.031). I crediti urgenti sono stati quindi discussi dal Parlamento in occasione di una sessione straordinaria in coda alla sessione ordinaria autunnale 2022 e successivamente approvati (22.9015).

Il 19 marzo 2023 la Delegazione delle finanze ha dato il suo consenso a due crediti d'impegno urgenti pari a complessivamente 109 miliardi di franchi. L'importo di 100 miliardi di franchi è destinato alla concessione da parte della Confederazione di una garanzia in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a Credit Suisse. Ulteriori 9 miliardi di franchi sono destinati alla concessione da parte della Confederazione a UBS di una garanzia per l'assunzione di potenziali perdite derivanti da operazioni sugli attivi della banca da acquisire. Il Consiglio federale ha istituito la necessaria base legale il 16 e il 19 marzo 2023 mediante un'ordinanza di necessità. Nella sessione straordinaria dell'11 e del 12 aprile 2023 il Consiglio degli Stati ha approvato i decreti federali concernenti i crediti d'impegno chiesti dal Consiglio federale; il Consiglio nazionale li ha invece respinti due volte nella votazione sul complesso, rinviando formalmente l'affare al Consiglio federale (23.007).

Conti speciali

Nel 1998 è stato istituito il Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP), che aveva lo scopo di finanziare i grandi progetti di ampliamento della rete ferroviaria svizzera ed era alimentato grazie a versamenti a destinazione vincolata provenienti dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta sugli oli minerali. Il 1° gennaio 2016 tale fondo è stato sostituito dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FInFer), che finanzia sia l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura esistente sia il suo ulteriore ampliamento. Si tratta di un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

Nel 2017 è stato istituito il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), che serve a finanziare l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione delle strade nazionali nonché il traffico d'agglomerato. Anche questo è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

Fino al 2014 anche il settore dei PF è stato gestito come conto speciale.

Fino al 2018 la Regia federale degli alcool è stata un istituto autonomo dotato di personalità giuridica. Il 1° gennaio 2018 è stata integrata nell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).



STATISTICHE

| Decreti di finanziamento per legislatura | 48^a | 49^a | 50^a | 51^a | 52^a |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale | 140 | 129 | 128 | 162 | 83 |
| Decreto federale concernente il preventivo della Confederazione | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo (dal 2016) | - | - | 3 | 4 | 2 |
| Decreto federale concernente il piano finanziario (dal 2016) | - | - | 3 | 4 | 2 |
| Decreto federale concernente il preventivo di un'unità decentralizzata con conto speciale | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Decreto federale concernenti i prelievi da un fondo speciale con conto speciale | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Decreti federali concernenti crediti d'impegno o limiti di spesa sottoposti con messaggi sul preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Decreto federale concernente un'aggiunta al preventivo | 10 | 9 | 11 | 15 | 3 |
| Decreto federale concernente i valori di pianificazione in un'aggiunta al preventivo (dal 2016) | - | - | 0 | 6 | 3 |
| Decreto federale concernente i prelievi supplementari da un fondo speciale con conto speciale | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| Decreto federale concernenti crediti d'impegno sottoposti con un messaggio speciale sulla base di una legge speciale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decreto federale concernente crediti aggiuntivi sottoposti per successiva approvazione con un messaggio speciale sulla base di una legge speciale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decreti federali concernenti crediti d'impegno o limiti di spesa sottoposti con messaggi speciali | 83 | 75 | 79 | 102 | 58 |
| Decreto federale concernente il consuntivo della Confederazione | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Decreti federali concernente i conti speciali | 15 | 16 | 11 | 8 | 2 |



BASI LEGALI

- Articolo 126 capoverso 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 156 capoverso 3 lettera d Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 167 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 183 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 25 legge sul Parlamento
- Articolo 50 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 74 capoversi 3 e 5 legge sul Parlamento
- Articolo 94 seg. legge sul Parlamento
- Articolo 142 seg. legge sul Parlamento
- Articolo 162 legge sul Parlamento
- Legge federale sulle finanze della Confederazione
- Ordinanza sulle finanze della Confederazione
- Articolo 4 legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria
- Articolo 5 legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato



ULTERIORI INFORMAZIONI

Messaggi e disegni di atti legislativi

I messaggi e i disegni di atti legislativi concernenti il preventivo, le relative aggiunte e il consuntivo non sono pubblicati nel Foglio federale. Sono tuttavia disponibili sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

➤ [Link](#)

Principi economici, giuridici e organizzativi applicabili alla gestione delle finanze della Confederazione

Cfr. la pubblicazione dell'AFF (in francese): Principes économiques, juridiques et organisationnels applicables à la gestion des finances

➤ [Link](#)

Informazioni complementari (fogli informativi, statistiche ecc.)

Cfr. il sito internet dell'AFF

➤ [Link](#)

Informazioni sulla procedura in caso di disegni e progetti di atti legislativi

Cfr. la scheda informativa «Procedura in caso di disegni e progetti di atti legislativi»

➤ [Link](#)

Elenco degli atti legislativi della 48^a, 49^a, 50^a, 51^a e 52^a legislatura

Cfr. la banca dati degli atti legislativi (in tedesco)

➤ [Link](#)

Nella colonna J selezionare decreti di finanziamento («Finanzbeschlüsse»).